

Considerazioni criminologiche sul femminicidio
Considérations criminologiques sur le féminicide
Criminological considerations on femicide

*Annamaria Iaccarino**

Riassunto

Le possibili distinzioni dei termini femmicidio e femminicidio riguardano significati politico-giuridici, ma possono anche voler indicare le diverse modalità di approccio allo studio. Mentre il femmicidio ci parla della natura del delitto di genere, specificando che tale fenomeno è anche un fatto sociale, contestualizzato e delineato dalla cultura di riferimento, il femminicidio viene inteso quale categoria generale della violenza contro le donne, estendendosi a qualsiasi forma di violenza di genere volta ad annientare la soggettività femminile dal punto di vista fisico, psicologico ed anche economico, contemperando anche le forme di violenza domestica e assistita.

La legge n. 119 del 2013 ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, volte a combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Questa disposizione normativa va ad aggiungersi alla precedente tutela penale della legge n. 66 del 1996 che introdusse già numerose novità sul tema, ma da sole non sufficienti per prevenire e reprimere il cosiddetto delitto in questione.

Résumé

Toute distinction entre les mots fémicide et féminicide implique certaines considérations politiques et juridiques, mais elles peuvent aussi dénoter les différentes façons d'aborder cette question. Le fémicide désigne la nature de la criminalité fondée sur le genre, précisant que ce phénomène est aussi un fait social qui est mis en contexte et décrit par le cadre de référence culturelle. Le féminicide est une catégorie générale relative aux violences faites aux femmes. Ce mot fait également référence à tout type de violence fondée sur le genre visant à anéantir la subjectivité féminine d'un point de vue physique, psychologique et économique, en incluant aussi tout type de violence domestique et le phénomène des enfants témoins.

Dans le domaine du droit pénal et de procédure pénale italien, la loi n°199/2013 introduit un ensemble de mesures préventives et punitives pour lutter contre toutes les formes de violences fondées sur le genre à l'égard des femmes. Cette loi est un ajout à la loi n°66/1996 qui avait déjà apporté de nombreux changements, mais ils seuls ne suffisaient pas pour prévenir et lutter contre les différents types de crimes susmentionnés.

Abstract

Any distinction between the words femicide and femicide involves some political and legal considerations, but also exposes analysis of the different ways of approaching this issue. Femicide refers to the nature of gender crime, specifying that this phenomenon is also a social fact which is put into context and outlined by the cultural reference framework. Femicide is a general category covering violence against women. It refers also to any kind of gender violence aimed at annihilating female subjectivity from a physical, psychological and economic point of view. The word femicide also includes any kind of domestic violence and the phenomenon of children's exposure to that aspect of domestic violence.

In the field of Italian criminal law and substantive criminal law, the law n° 199 of 2013 introduced a set of preventive and punitive measures against all forms of gender-based violence against women. This law is an addition to the law n° 66 of 1996 which had already included many changes, but they alone were not sufficient to prevent and fight against the aforementioned different types of crimes.

Key words: femminicidio; violenza domestica; violenza assistita; ordinamento giuridico italiano.

* Dottore di ricerca in "Criminologia, devianza e mutamento sociale"; avvocato specializzato in diritto e procedura penale; cultore della materia in Criminologia e Sociologia criminale dal 2003 presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli; componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Napoli.

1. Premessa.

In premessa va chiarito l'uso dei termini "femicidio", "femmicidio" e "femminicidio" all'apparenza simili, ma che taluni utilizzano in modo diverso o alternativo. Le possibili distinzioni possono aversi per significato politico, avendo appunto origini e connotazioni diverse, ma possono anche racchiudere una differente modalità di approccio allo studio.

Il termine femicidio deriva dalla definizione di Diana Russel¹ che tende a descrivere la dimensione e la relazione violenta quale principale causa di uccisione sessista di una donna, conseguenza di pratiche sociali misogine. Il femicidio corrisponde, dunque, all'uccisione di una donna perché donna.

Molti studiosi preferiscono tradurre il termine femicidio con femmicidio riportandolo etimologicamente al termine femmina. ma oltre questa differenza etimologica non ve ne sono altre contenutistiche². Il femmicidio ci parla della natura del delitto di genere, specificando che tale fenomeno è anche un fatto sociale, contestualizzato e delineato dalla cultura di riferimento, patriarcale e misogina.

Il femminicidio, invece, viene da subito inteso quale categoria generale della violenza contro le donne, estendendosi a qualsiasi forma di violenza di genere volta ad annientare la soggettività femminile dal punto di vista fisico, psicologico, simbolico ed economico. Pertanto, il termine femminicidio, dallo spagnolo *feminicidio*, racchiude un significato molto più complesso, focalizzandosi soprattutto sugli aspetti sociologici della violenza e sulle implicazioni politico-sociali del fenomeno.

¹ Radford J., Russel D.E.H. (edited by), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, Buckingham, England, Open University Press, 1992.

² La stessa Russel adotta il termine femmicidio, con due emme, e non con una. Per semplice e comoda conformità, nel presente contributo verrà usato, per lo più, il termine femmicidio in luogo di quello di femicidio.

Fu Marcela Lagarde a specificare e rielaborare politicamente il termine femminicidio³, dandone significati molto più ampi e complessi rispetto a quello di femmicidio e sottolineando che questa particolare tipologia di omicidio rappresenta un problema sociale perché attiene alla dimensione dell'oppressione, della disuguaglianza di genere ed alla complessa relazione tra la violenza e la discriminazione sessuale⁴.

Il mutamento sociale e l'evoluzione giuridico-normativa sostenuta anche in Italia dal movimento femminista hanno in parte sollecitato un diverso modo di approcciarsi alle dinamiche di genere. A questo proposito, Piccone Stella e Saraceno⁵ sostengono che la presa di coscienza da parte delle femministe di tali disuguaglianze e le lotte politiche che ne sono conseguite hanno sostenuto delle risposte socio-politiche funzionali alla comprensione del concetto di genere e hanno acceso il dibattito sulla necessità di formalizzare nuovi reati, tra cui quello del femminicidio e dell'omicidio d'identità o anche di quelle lesioni personali gravissime con deformazione e sfregio permanente del volto.

Pertanto, nella misura in cui la violenza di genere è un fatto sociale, per dirla alla maniera durkheimiana⁶, nasce forte l'esigenza di rivendicare

³ Lagarde M., *Claves Feministas para la autoestima de las Mujeres*, Horas Y Horas, Madrid, 2000; Lagarde M., *Para mis socias de la vida : claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor*, Horas Y Horas, Madrid, 2008.

⁴ Si parla di femminicidio ogni volta che la donna subisca violenza fisica o psicologica, economica, sociale o religiosa, in famiglia e fuori, quando, cioè, non riesca ad esercitare "i diritti fondamentali dell'uomo", perché donna, ovvero, in ragione del suo genere o anche a causa dell'abuso di potere volto cioè ad ottenere il totale annullamento del femminile. Cr. B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

⁵ Piccone Stella S., Saraceno C., *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, il Mulino, Bologna, 1996.

⁶ E. Durkheim, *La divisione del lavoro*, Comunità, Milano, 1971.

la rilevanza penale del femminicidio inteso quale crimine individuale e crimine di Stato, nella misura in cui non si riesca a garantire alle proprie consociate l'integrità psicofisica, la dignità ed il diritto a vivere sicure, come Marcela Lagarde ha più volte denunciato.

Il riconoscimento dei diritti delle donne, in particolare, il diritto ad una vita libera dalla violenza, garantita mediante leggi specifiche e speciali sistemi di tutela, sono stati in parte soddisfatti dalla cosiddetta legge n. 119 del 2013⁷ che ha introdotto nel settore del diritto penale sostanziale e processuale una serie di misure, preventive e repressive, volte a combattere la violenza contro le donne per motivi di genere. Questa disposizione normativa va ad aggiungersi alla precedente tutela penale della legge n. 66 del 1996 che introdusse già numerose ed importanti innovazioni che necessitavano di una collocazione giuridica definitiva⁸. Infatti, nonostante la presenza delle diverse fattispecie penalmente rilevanti che puniscono l'omicidio, i maltrattamenti, gli atti persecutori e le percosse o lesioni, uno specifico reato di femminicidio potrebbe rappresentare la giusta risposta non solo per quelle esigenze giuridiche e criminologiche, ma anche per le altre sociali e culturali del nostro momento storico.

⁷ D.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifiche dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁸ Legge n. 66 del 1996 "Norme contro la violenza sessuale". Con questa disposizione normativa, finalmente, il delitto di violenza sessuale è stato inserito all'interno dei delitti contro la persona, in luogo della precedente collocazione codicistica tra i delitti contro la morale pubblica. Questa è stata una tra le principali innovazioni giuridiche di tale legge.

2. Definizioni etimologiche dei termini femmicidio e femminicidio. Considerazioni sul concetto di genere.

Diana Russell⁹ ha identificato nel femmicidio una categoria criminologica vera e propria¹⁰, adottandone una definizione moderna rispetto a quella dell'Ottocento¹¹, diversamente dall'antropologa Marcela Lagarde che, anni dopo¹², ha sottolineato le diverse forme del femminicidio basate sul sistema violento che ne sta alla base.

In America Latina grande merito va riconosciuto al movimento delle donne¹³ che, nel delineare le diverse sfaccettature della violenza, partendo dalla violenza domestica e dagli abusi in famiglia, ha sottolineato le dinamiche dell'istituzionalizzazione dell'odio maschile ed il continuum violento e troppo spesso impunito.

Per essere precisi la parola femmicidio era già in uso nell'Ottocento per indicare l'assassinio di una donna in quanto tale, mentre, come abbiamo detto, la definizione di femminicidio segue un percorso difficoltoso e frammentato. Le difficoltà di traduzione del termine hanno ingannato, portando a confusione sull'uso specifico e tecnico dei termini¹⁴. Nonostante ciò, la spontaneità e l'immediatezza con

⁹ J. Radford, D.E.H. Russell, *op.cit.*, pag. 379.

¹⁰ La cui peculiarità risiede esattamente nella dicitura di omicidio di donna "perché donna", *Ivi*.

¹¹ J. Corry, *The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century*, London 1801; ripreso poi in G. Kearsley, *Strengthening Understanding of Femicide*, Washington DC, April 2008, p. 27.

¹² Lagarde M, *op.cit.*

¹³ Il movimento femminista in America Latina è senza dubbio una delle espressioni più critiche e alternative del pensiero politico, sociale ed economico contro l'egemonia maschile. Il movimento femminista in quanto tale emerge negli anni '70 e '80, acquisendo maggiore identità e costruzione già nei primi anni '90. Il Centro femminista di studi e consulenza del Brasile specifica che tutti i paesi dell'America Latina riportano un loro modello e ritmo di sviluppo sociale femminile differenziato. In Brasile, per esempio, nel 2014 vi è stata la criminalizzazione del femminicidio, che invece era già riconosciuta in altri paesi (come il Messico), pur non essendo ancora stata incorporata Femmicidio o femicidio diverso da femminicidio.nelle politiche di pubblica sicurezza.

¹⁴ Femmicidio o femicidio diverso da femminicidio.

cui si sono delineati i diversi significati, voluti e scelti dalle femministe di diversi Paesi, corrisponde all'essenza multietnica della violenza stessa.

L'utilizzo di un termine specifico "uccisione di donne avvenuta per motivi di genere", a prescindere dallo stato o meno di mogli, mira a distinguere l'evento uccisione dalla categoria generale di femminicidio, in cui la violenza fisica e psicologica presenta l'ulteriore intento criminale di annientarne l'identità femminile seppure in diversi modi, mediante diverse qualificazioni giuridiche¹⁵. Diana Russel, ispirata da Carol Orlock, parla esclusivamente di un omicidio di genere misogino in senso stretto e di legittimazione perlopiù maschile¹⁶. Jill Radford, inoltre, presenta i diversi moventi dell'omicidio, delineando cioè le diverse condotte di femmicidio, razzista, domestico, coniugale, lesbofobico, seriale e di massa, specificando che, come in tutte le società patriarcali, queste costituiscono una notevole forma di punizione e di controllo sulle donne.

Alla luce di ciò, secondo alcuni in dottrina, anche i casi di violenza sistemica o istituzionale vengono collegati ai conflitti di sesso ed alla cattiva relazione di coppia o alla disuguaglianza intrafamiliare da cui

deriva l'abuso di potere, il controllo e la sopraffazione¹⁷.

Su questa scia, il mutamento sociale che da sempre orienta e muove il diritto positivo ci ha mostrato che le esigenze personali, sociali e giuridiche hanno ispirato e sollecitato a lungo il Legislatore perché venisse sanzionata penalmente la violenza, creando norme ad hoc come quella sulla violenza sessuale¹⁸ o la violenza di gruppo o proponendo nuove fattispecie di reato, quale anche l'omicidio di identità. Relativamente a questa tipologia di delitti la lentezza normativa potrebbe essere ricondotta alla vulnerabilità dei beni giuridici tutelati ed all'invisibilità degli stessi aspetti secondari, non per questo meno devastanti¹⁹, che da sempre alimenta il numero oscuro, favorendo il processo di doppia vittimizzazione e penalizzando le esigenze giuridiche e repressive²⁰.

La rivoluzione di genere iniziata da Marcella Lagarde riprende molto dal pensiero delle donne vittime del dominio maschile di Pierre Bourdieu²¹. La costruzione mentale e la stessa visione del mondo con cui l'uomo appaga la sua sete di dominio²² seguono le linee di demarcazione mistica del mondo sociale basate sulla diversa natura

¹⁵ Le diverse forme di violenza, fisica, psicologica, economica, sessuale, religiosa possono essere rappresentate da azioni di lesione o messa in pericolo di diverse ipotesi di reato che vanno dalla violenza, al mobbing, allo stalking, all'atto o abuso sessuale, in aggiunta a tutte quelle possibili previste dal nostro ordinamento giuridico penale.

¹⁶ Carol Orlock, scrittrice statunitense, è una delle prime studiosi ad usare il termine femminicidio. Precisamente, il termine, nato nel 1800 su un libretto satirico, solo nel 1975 è apparso nella comunità scientifica, attirando l'attenzione di studiosi e giornalisti. Il termine Femminicidio viene poi utilizzato da Jane Caputi, docente di Studi Culturali Americani, e dalla criminologa Diana Russell, con la sua accezione di assassinio di una donna, per mano di un uomo, per odio, disprezzo, sadico piacere o affermazione di possesso. Questa sociologa e criminologa femminista statunitense ha attribuito un significato simbolico che trascende il senso letterale di femmicidio, parlando tecnicamente di "uccisione di femmina".

¹⁷ Anche Maria Luisa Bonura specifica che per violenza di genere si intendono tutte quelle forme di violenza che partono da quella fisica e psicologica giungendo fino all'estremo risultato della violenza sessuale o delle lesioni o morte a causa della violenza. M.L. Bonura, *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Erickson, Trento, 2016.

¹⁸ Ad essere offeso non era più il bene giuridico ordine pubblico, ma la persona, quale interesse individuale, personale, culturale e sociale da tutelare.

¹⁹ P. Romito, N. Folla, M. Melato (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci Faber, Roma, 2017.

²⁰ Boiano I., "Una rassegna sugli studi sulla produzione legislativa in tema di violenza alle donne del Gruppo di Ricerca Antagona dell'Università Autonoma di Barcellona e prospettive di politica femminista trasformativa a partire dall'opera di Rita Luisa Segato", in *Studi sulla questione criminale*, A. 12, n. 3, 2017; Sidoti E., "Femminicidio ed educazione di coppia: una pedagogia in estinzione?", in *Psicologia di Comunità*, n. 2, 2017.

²¹ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998.

²² *Ivi*.

biologica che diviene habitus, ovvero legge sociale incorporata, ben spiegate anche da Virginia Woolf in una sua celebre opera²³.

Quando le scienze sociali introdussero il termine “genere” la rivoluzione epistemologica che ne derivò dimostrò che il “maschile” ed il “femminile” sono categorie socialmente costruite dal patriarcato. Dale Spender²⁴, ad esempio, ha spiegato che la superiorità maschile trae la sua maggior forza dal mito del potere maschile nei riguardi del quale, appunto, le femministe come Russel e Lagarde si sono opposte. Con la creazione della categoria del genere, le donne provano a minare la validità dell'ordine simbolico patriarcale, cercando di stemperare la percezione sociale del genere maschile e dello stesso linguaggio che ne deriva.

Bourdieu spiegava che il genere maschile appare come non contrassegnato, cioè neutro, in qualche modo per opposizione al femminile, invece, esplicitamente caratterizzato²⁵. Il dominio maschile, scrive Bourdieu, ha costruito la donna quale oggetto simbolico che esiste attraverso lo sguardo del dominante.

Come Foucault²⁶ ha sostenuto, il potere comprende una molteplicità di rapporti di forza che si sviluppano negli apparati di produzione, nelle famiglie, nei gruppi ristretti, nelle istituzioni e nei luoghi di creazione del potere in cui dover inserire quell'atto di rottura rivoluzionario che consiste “nel restituire alla doxa il suo carattere paradossale,

²³ V. Woolf, *Una stanza tutta per sé*, Einaudi, Torino, 1995.

²⁴ Spender D (Ed.), *Feminist Theorists: Three Centuries of Women's Intellectual Traditions*, London, Women's Press, , 1983. Studiosa femminista australiana, sostiene che nelle società patriarcali, gli uomini controllano il linguaggio in forza del quale vengono preferiti nella società. La Spender ritiene appunto che il linguaggio rinforzi i limiti della nostra realtà, rappresentando le nostre intenzioni nell'ordinamento, nella classificazione e nella manipolazione del mondo. Spender D., *Man Made Language*, Routledge & Kegan Paul, 1980.

²⁵ P. Bourdieu, *op.cit.*

²⁶ M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976.

smontando contemporaneamente i processi responsabili della trasformazione della storia in natura, dell'arbitrio culturale in qualcosa di naturale”²⁷.

La creazione del femminicidio, usando termini delle più note femministe, serve dunque a validare e a generare resistenza a siffatto potere. Le “rivoluzioni criminologiche” avanzate dalla Russel sul femminicidio hanno il grande merito di aver denunciato la natura misogina delle condotte maschili sul femminile e, nello specifico, quelle di Lagarde rappresentano il primo studio volto ad istituzionalizzare le indagini criminologiche e a misurare il grado di violenza contro le donne sul territorio, creando la “categoria di studi sul femminicidio”. Lagarde, appunto, apre la strada allo studio del rapporto tra territorio, controllo sociale e violenza sulle donne, cercando di sollecitare la prevenzione mediante uno studio accurato del territorio e degli indici criminologici indicativi del femminicidio.

3. Scenario fenomenologico ed analisi giuridico criminologiche sul femminicidio e sulla violenza di genere.

La violenza contro le donne è una tra le forme più gravi e diffuse di violazione sia per i costi sociali, sia per le conseguenze che comporta da un punto di vista materiale e della salute²⁸. L'ultimo rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che la violenza contro le donne è un problema che

²⁷ P. Bourdieu, *op.cit.*

²⁸ Sono circa 7 milioni le donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, di cui il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni. Il 20,2% circa ha subito violenza fisica, il 21% violenza sessuale, il 5,4% forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. In Dati Istat. A.A.V.V. *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2014; in *Rapporto OMS sulla violenza sulle donne e Ministero dell'Interno e Rapporto Eures 2016 e 2017*.

riguarda la salute pubblica essendo la prima causa di morte delle donne tra i 16 e i 44 anni²⁹.

In Italia ogni anno vengono uccise circa 150 donne per mano del marito, ex marito, convivente o ex convivente³⁰. Circa gli omicidi nell'ultimo quadriennio, quelli di donne rappresentano oltre un quarto degli omicidi commessi. Si tratta di un andamento non in linea con quello degli omicidi volontari consumati, i quali risultano invece in forte diminuzione. L'andamento criminologico italiano, relativo agli omicidi consumati, è cioè eccezionale e peculiare³¹. Il numero totale degli omicidi si è infatti ridotto dal 2011 al 2016 di circa il 39%, mentre gli omicidi con vittime di sesso femminile sono diminuiti solo del 14%³². Questa diffusione, tra l'altro, presenta un andamento in controtendenza rispetto ai dati complessivi sulla sicurezza in Italia³³. Dall'analisi delle sentenze del Ministero di Giustizia emerge che nell'88,5% dei casi l'autore del reato è un uomo e la vittima è una donna. In una piccola percentuale dei casi, due su cento, è successo che

una donna fosse uccisa da un'altra donna³⁴. Si pensi inoltre che su 417 sentenze esaminate, 355 sono classificabili come femminicidio, rappresentando l'85% dei casi di omicidio andati a processo³⁵.

A proposito degli omicidi in ambito domestico e della violenza in generale, dottrina e giurisprudenza hanno a lungo discusso sulla necessità di creare nuove ipotesi delittuose oltre a quelle già presenti nel codice penale³⁶ soprattutto alla luce delle risultanze processuali e del confronto con i dati statistici e fattuali.

Secondo i dati Eures, fra il 2001 ed il 2016 si conferma una percentuale di donne uccise in ambito familiare pari ai tre quarti. Nel 60% dei casi tra autore e vittima esiste una relazione sentimentale, in atto al momento dell'omicidio o pregressa. Se a questi si aggiungono i casi in cui tra autore e vittima esisteva una relazione di parentela si giunge al 75% dei casi³⁷. È interessante rilevare che le percentuali

²⁹ Atti Senato n. 153 febbraio 2017, *Violenza di genere e femminicidio: dalla ratifica della Convenzione di Istanbul all'istituzione di una Commissione di inchiesta ad hoc*, 2017.

³⁰ Gli omicidi di donne sono precisamente 157 nel 2012, 179 nel 2013, 152 nel 2014, 141 nel 2015, 145 nel 2016. Un totale di circa 600 omicidi negli ultimi quattro anni. Significa che in Italia ogni due giorni circa viene uccisa una donna. F. Bartolomeo, *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia. Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa*, 2016 e *Dati Istat* 2016.

³¹ Gli omicidi segnano una continua diminuzione dagli anni '90, quando il tasso raggiungeva il livello di 3,4 omicidi per 100 mila abitanti. Il calo riguarda, però, principalmente gli uomini, per i quali il tasso di omicidi è diminuito da circa 4 a 1 ogni 100 mila maschi. Lo stesso dato per le vittime di sesso femminile è passato dagli anni '90 al 2015 da 0,8 a 0,5 in *Atti del Senato* 2016 ed *Istat* 2016.

³² In *Atti del Senato*, *op. cit.*

³³ Nello specifico, l'incidenza degli omicidi, nel territorio di appartenenza, non sembra influenzare la percezione di sicurezza dei cittadini. Infatti, ponendo in relazione il tasso di omicidi volontari con la percentuale di persone che dichiara di aver paura di uscire da sola la sera, non emerge una relazione di dipendenza tra le due variabili. Lo stesso coefficiente, invece, calcolato considerando altri tipi di delitto, mostra una correlazione maggiore con alcuni reati contro il patrimonio, come gli scippi e le rapine. In *dati Istat ed Eures* 2017.

³⁴ Nell'87,9% dei casi il rapporto tra autore e vittima è di uno a uno. Il 9,1% dei casi ha evidenziato un autore con più vittime (molto spesso sono i figli minori), mentre il 12,1% delle sentenze riguarda episodi con più autori a danno di una o più vittime. *Ivi*.

³⁵ *Analisi sentenze sul femminicidio da parte del Ministero della Giustizia*, 2017.

³⁶ Violazione degli obblighi di assistenza familiare, Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, Omicidio; Istigazione o aiuto al suicidio, Percosse, Lesioni, Pratiche di mutilazione degli organi genitali, Diffamazione, Sequestro di persona, Violenza sessuale, Violenza sessuale di gruppo, Minaccia, Atti persecutori, Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche, Molestia o disturbo alle persone.

³⁷ I dati Eures illustrano la relazione fra le vittime e l'autore con riferimento al complesso dei delitti commessi nel periodo 2001-2016 si osserva che circa tre quarti degli omicidi di donne da parte di un uomo, solo nel periodo considerato, sono stati commessi da familiari delle vittime, partner ed ex-partner. Dall'interno della classe di omicidi avvenuti tra partner il 63,8% dei casi evidenzia che la vittima e l'autore sono coniugi o conviventi, il 12% fidanzati, il 24% aveva intrattenuto una relazione sentimentale (matrimonio, convivenza o fidanzamento) terminata per vari motivi qualche tempo prima dell'omicidio. Archivio degli omicidi consumati in Italia in ambito domestico sottoposto al controllo accurato dell'Eures e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, *Direzione Centrale della Polizia Criminale del*

aumentano all'interno delle coppie unite, rispetto a quelle separate, a dispetto del comune immaginario³⁸. Il dato è allarmante se si pensa che per troppo tempo la violenza domestica ed in particolare la violenza nelle relazioni intime è stata considerata come una “questione privata”.

Elbow, a questo proposito, già nel lontano 1977, descriveva l'aggressore domestico secondo diverse categorie, il controllatore, il difensore, l'incorporatore e colui che è in cerca di approvazione. Questi soggetti dovevano compensare la propria modesta autostima, dimostrando veri e propri sintomi psicopatologici³⁹.

Ministro dell'Interno 2014 e 2016 e Dati Eures e Atti del Senato 2016.

³⁸ In particolare nell'anno 2017, i femminicidi che si consumano all'interno della coppia si verificano più spesso all'interno delle coppie “unite”. Il 35,8% da partner contro 8,1 da ex partner. Delle 123 donne uccise nel 2017, l'80,5% è stata uccisa da una persona conosciuta. In particolare, nel 43,9% dei casi dal partner attuale o dal precedente (dal partner attuale 35,8%, corrispondente a 44 donne, dal partner precedente 8,1%, pari a 10 donne), nel 28,5% dei casi (35 donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e nell'8,1% dei casi da un'altra persona che conosceva (amici, colleghi, etc.) (10 donne). In *Dati Istat 2017*, Atti Senato n. 153 febbraio 2017, *Violenza di genere e femminicidio: dalla ratifica della Convenzione di Istanbul all'istituzione di una Commissione di inchiesta ad hoc, op.cit. e Dati Eures 2017.*

³⁹ Il controllatore sarebbe colui che teme che il proprio dominio e la propria autorità siano messi in discussione, pretendendo un controllo totale sugli altri familiari. Il difensore, invece, non concepisce l'altrui autonomia, vissuta perciò come una minaccia di abbandono e sceglie quindi donne in condizione di dipendenza. L'incorporatore tende ad un rapporto totalizzante e funzionale con la partner. Vi è poi colui che è in cerca di approvazione e deve continuamente ricevere dall'esterno una conferma per la propria autostima. Elbow M., “Children of violent marriages: The Forgotten Victims”, *Social Casework*, 63, 1982, pp. 465- 471; Groves B. et al., “Silent Victims. Children who Witness Violence”, *JAMA*, 269, 1993, pp. 262-264; Rosebaum A., Daniel O'Leary K., “Children: The Unintended Victims of Marital Violence”, *American Journal of Orthopsychiatry*, 51, 1981. Secondo Dixon e Browne circa il 25% dei maltrattanti sarebbe rappresentato da uomini violenti solo in famiglia, altro 25% sarebbe costituito da violenti antisociali. Ci sarebbero poi i borderline disforici, per altro 25% a cui si sommerebbero i restanti 25% influenzati da fattori culturali, come il livello di violenza subita o a cui si è assistito durante l'infanzia, l'impulsività, la presenza o l'assenza di atteggiamenti che supportano o giustificano la violenza. In Baldry A. C., Roia F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking: aspetti giuridici e criminologici*, Franco Angeli, Milano, 2011.

Kilmartin⁴⁰, invece, ravvisa fra i mariti violenti soggetti con disturbi di personalità, individui cioè con un preciso quadro diagnostico-psichiatrico, per alcuni dei quali la violenza in famiglia non è che uno degli aspetti di un più generale quadro violento di base in cui il comportamento abusante di controllo e di potere si esplicita entro le mura domestiche⁴¹.

Anche l'analisi delle sentenze effettuate dal Ministero conferma questi dati e le relative argomentazioni, specificandone anche il movente. Nel periodo 2005-2015, gli omicidi avvenuti nell'ambito di una coppia hanno avuto nel 40,9% un movente passionale, mentre nel 21,6% sono stati originati da liti o dissapori⁴².

Circa le modalità di omicidio, invece, emerge un profilo primitivo. Le esecuzioni rapide con arma da fuoco costituiscono la prevalente tipicità del femminicidio, unita alla classica colluttazione quale sfogo di rabbia inaudita⁴³.

⁴⁰ Kilmartin C., Allison J. A., *Violenza maschile contro le donne: teoria, ricerca e attivismo*, Routledge, 2007.

⁴¹ Il DSM-5 fornisce la seguente definizione dei disturbi di personalità “La caratteristica essenziale di un Disturbo di Personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. La valutazione del funzionamento della personalità deve prendere in considerazione l'ambiente etnico, culturale e sociale dell'individuo” in *DSM-5*, 2014.

⁴² Da come si evince dalla relazione sul femminicidio presentata al Senato, precisamente, 31 % avviene per motivi passionali, 24% litigi e dissapori, 15% malattie psichiche dell'autore, 15% raptus. Nella grande maggioranza dei casi non si tratta di omicidi premeditati ma di accessi litigi che fanno scattare la collera dell'autore, spesso con accanimento, nel 41% dei casi la donna è colpita ripetutamente. In molte sentenze la motivazione principale che accende l'ira del partner è il rifiuto della donna di continuare o riprendere la relazione sentimentale, infatti nel 55% dei casi l'autore è reo confesso e chiama lui stesso le forze dell'ordine. In Atti Senato, *Relazione su dati sul “Femminicidio”*, 2016.

⁴³ L'arma prevalentemente utilizzata è il coltello, che richiama all'ambito domestico, all'uso del mezzo che si trova più a portata di mano nel momento del raptus. Nel 41% dei casi le donne vengono colpite ripetutamente e comunque quasi mai con soli uno o due colpi mortali, con arma da punta e taglio. Il 18% avviene con strangolamento. Il 12,8% con arma da fuoco. Nel 9% dei casi la vittima è aggredita e uccisa senza uso di armi, con pugni, calci e testate e poi strangolata o soffocata. Nel 15,5% dei casi, la donna è colpita e uccisa con oggetti di varia natura: martelli, accette, picconi, bastoni,

Dalle indagini di vittimizzazione dedicate al fenomeno della violenza di genere ed alle dinamiche di maltrattamento in generale⁴⁴ tende ad emergere la problematica del *gaslighting* funzionale all'assoggettamento mentale all'interno di una relazione di potere. La manipolazione adottata dal coniuge abusante, per punire o allontanare l'altro, costituisce uno tra i più insidiosi danni di natura psichica o da pregiudizio esistenziale che, pur essendo di difficile raccolta probatoria, è capace di alterare tutto l'equipaggiamento mentale.

L'ultimo orientamento giurisprudenziale, a tal proposito, ha inserito questo abuso psicologico tra le possibili voci di danno esistenziale, risarcibile come danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c.⁴⁵. La violenza che non sfocia in un gesto che provochi l'uccisione della vittima può, all'interno del rapporto personale o familiare, essere comunque traumatica e dare l'avvio ai cosiddetti disturbi post-traumatici da stress. In letteratura, sono state individuate due tipologie di sindromi conseguenti a maltrattamenti, la sindrome di Stoccolma domestica e la sindrome della donna maltrattata. Come specificato da Elvira Reale, la prima è una condizione psicologica delle donne maltrattate che, cercando di tenere sotto controllo l'ambiente in cui vivono, per proteggere se stesse ed in particolare i figli, sviluppano modalità di

adattamento tali da idolatrare il loro stesso carnefice⁴⁶.

La sindrome della donna maltrattata, invece, è simile alla sindrome di Stoccolma, ma si iscrive all'interno di un ciclo della violenza che si articola in una prima fase di accumulo della tensione, una seconda di aggressioni e percosse e una terza fase di cosiddetta amore vero e proprio. In questo ultimo momento si amplifica il disagio, creando nella vittima speranze illusorie sul fatto che il partner possa cambiare, facendo cessare le varie forme di violenza subita⁴⁷.

La psicoterapeuta Lenore Walker⁴⁸ spiega che la violenza, generando meccanismi di autodifesa che la vittima mette in atto, crea delle forti dipendenze fisiche oltre che psichiche e, negli ultimi tempi sempre più spesso, anche economiche, in ragione delle quali la vittima sceglie di non allontanarsi. Le diverse conseguenze che ne derivano dipendono dal tessuto personale e psichico della vittima, oltre che dal contesto socio-culturale in cui la vittima risiede, producendo quindi diverse situazioni di depressione, ansia, mancanza di autostima, giungendo, talvolta, anche all'esito letale, come per i casi di omicidio-suicidio.

Non è un caso che questi crimini endofamiliari impattino severamente sul sistema delle relazioni familiari violente⁴⁹.

Nel codice penale all'articolo 61 n. 11 quinquies⁵⁰, nel trattare delle circostanze comuni che aggravano

spranghe e rastrelli. Inchiesta sul femminicidio. F. Bartolomeo, *Ministero della Giustizia*, op.cit..

⁴⁴ Tra le forme di violenza psicologica rilevano le denigrazioni, il controllo dei comportamenti, le strategie di isolamento, le intimidazioni, oltre alle limitazioni economiche.

⁴⁵ Danno risarcibile nell'ottica della tutela fondata sul gravissimo oltraggio alla sfera personale, relazionale ed emotiva della lesione di diritti inviolabili dell'uomo e della sfera dell'abuso emozionale, quale pregiudizio esistenziale che riguarda tutti quei comportamenti che generano sofferenze per il peggioramento della qualità della vita, alterazioni delle abitudini quotidiane e delle attività realizzatrici della persona. Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.4849, 02 febbraio 2015.

⁴⁶ E. Reale, *Maltrattamento e violenza sulle donne. Vol. 2: Criteri, metodi e strumenti dell'intervento clinico*, Franco Angeli, Milano, 2011.

⁴⁷ Tra gli altri: Walker L., "How battering happens and how to stop it", in Doona Moore (comp.), *Battered Women*, Sage, Beverly Hills, CA., 1979; Walker L., *Abused Women and Survivor Therapy: A Practical Guide for the Psychoterapist*, American Psychological Association Books, Washington D.C., 1994; Walker L., *The Battered Woman Syndrome*, 3rd ed., Springer, New York, 2007.

⁴⁸ *Ivi*.

⁴⁹ N. Emler, S. Reicher, *Adolescenti e devianza. La gestione collettiva della reputazione*, il Mulino, Bologna, 2000; J. Bowlby, *La teoria dell'attaccamento*, Raffaello Cortina editore, 2017.

il reato, il Legislatore riprende molto dalla Convenzione di Istanbul⁵¹, ricalcando la gravità e la pericolosità degli effetti diretti ed indiretti della violenza, con risvolti psicologici e criminologici diversi a seconda delle ipotesi delittuose poste in essere.

Sia nel caso di esposizione e, quindi, di esperienza diretta in cui il minore subisca violenza, obbligato ad assistere ad esempio a soprusi, sia nel caso di esperienza indiretta, perché semplicemente messone al corrente, si realizzano sul minore gravi e inaudite ripercussioni. La Convenzione di Istanbul sul punto esprime chiaramente l'importanza del "bisogno affettivo ed esistenziale dei figli" quale diritto elementare ed insopprimibile necessità biologica, fisica, naturale e giuridica la cui violazione implica inosservanza dell'art. 147 c.c.⁵², delle regole di istruzione ed educazione del vivere civile secondo

⁵⁰ Art 61 comma 11 quinquies c.p. "l'avere, nei delitti non colposi, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'art 572, commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto o di persona in stato di gravidanza".

Art. 572 c.p. *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni".

⁵¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è una convenzione contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul appunto. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. È stato firmato da 32 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è diventata il primo paese a ratificare la Convenzione, seguito dai seguenti paesi nel 2015: Albania, Portogallo, Montenegro, Moldavia, Italia, Bosnia-Erzegovina, Austria, Serbia, Andorra, Danimarca, Francia, Finlandia, Spagna, Svezia.

⁵² Art. 147 c.c. *Doveri verso i figli* "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis".

quanto disposto dall'articolo 30 della Costituzione⁵³ oltre a responsabilità penali.

Partendo da queste premesse, si avverte forte la necessità di creare nuove figure giuridiche di riferimento tra cui femminicidio ed omicidio di identità che possano dare una certezza giuridica in ordine alle responsabilità penali⁵⁴, inasprendo le pene e assicurando una nuova e forte risposta, anche culturale, rispetto a tutte quelle manifestazioni di abuso di potere, di relazioni familiari malate e di sofferenza, perpetrate e subite dal genere femminile.

Se nella quasi totalità dei casi il femminicidio avviene in ambito domestico o tra relazioni sentimentali⁵⁵, le attente politiche di genere, rispettose del contesto culturale e sociale, ed anche una adeguata repressione codicistica devono offrire una concreta soluzione, studiando il problema criminologico che sottende e proponendo una o più fattispecie penalmente rilevanti capaci di offrire tutela giuridica alle vittime.

Ansia, depressione, bulimia, anoressia, costituiscono un prisma a più facce delle conseguenze della violenza sistematica perpetrata ad opera degli uomini, che può spingere le donne fino alla morte, come Dworking sottolinea, parlando del legame stretto tra violenza e salute⁵⁶.

Una modifica del codice penale sarebbe dunque auspicabile anche per un possibile consolidamento

⁵³ Art. 30 *Costituzione* "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".

⁵⁴ Art 27 *Costituzione* "La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva..".

⁵⁵ I dati Eures ci parlano di casi di femminicidi, pur non registrando particolari criticità all'interno della coppia, quali separazioni o divorzi. *Dati Eures 2016 e Istat 2017*.

⁵⁶ Dworking A., *On Life And Death: Unapologetic Writings on the Continuing War Against Women*, Simon & Schuster, 1997; Dworking A., *Letters From a War Zone*, Lawrence Hill Books, 1988.

delle reti presenti sul territorio, già da tempo pronte ad adoperarsi per la tutela della vittima.

4. Riferimenti normativi prodromici del reato di femminicidio.

Dal punto di vista squisitamente giuridico, in Italia, il termine femminicidio è un neologismo utilizzato per spiegare l'omicidio doloso o preterintenzionale caratterizzato dalla specificità che ad essere uccisa è sempre una donna per motivi unicamente di genere. Al momento questo omicidio di donne rappresenta un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio, diversamente da ordinamenti giuridici sud americani⁵⁷ in cui si prevede il femminicidio come reato autonomo.

Nell'ordinamento penale italiano se ne è iniziato a parlare con il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, sulle "Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime".

⁵⁷ Il Cile arriva alla creazione di un illecito penale ad hoc per il femminicidio al termine di un cammino piuttosto lungo che comincia pochi anni dopo la fine della dittatura, nel 1994, con l'approvazione della Ley 19.325 che stabiliva norme procedurali e sanzioni concernenti atti di violenza intrafamiliare. In Corn E., *Il Femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Università degli Studi di Trento, 2017.

Il primato si registra però in Costa Rica. La piccola Repubblica centroamericana lo detiene in maniera tutt'altro che casuale, perché in diversi ambiti sociali il Costa Rica è leader regionale. Il disegno di legge che introdusse il reato nel 2007 fu presentato ben sette anni prima, il 25 novembre 1999 e costituisce una tappa importantissima di un lavoro comunque ancora più ampio per il contrasto al fenomeno della violenza contro le donne. Il Cile invece arriva alla tipizzazione del femminicidio dopo un lungo percorso che ha inizio nel 1994, pochi anni dopo la fine del governo militare e in concomitanza con l'approvazione della Convenzione di Belém, con la promulgazione della Ley N° 19.325 che stabilisce «normas sobre procedimientos y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar». Corn E., *Il Femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Università degli Studi di Trento, 2017

Numerose sono state le disposizioni normative prodromiche di quella specifica sul femminicidio⁵⁸. Tra le cosiddette fonti, oltre la Convenzione di Lanzarote e di Istanbul, le altre leggi sulla violenza di genere, atti persecutori, violenza sessuale⁵⁹ e a danno dei minori sono state formalizzate sulla scia delle fonti internazionali.

Nel giugno 2013, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla "Prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" e nell'agosto 2013 il Governo ha emanato il decreto legge n. 93 del 2013, poi convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, contenente norme penali che aggravano le ipotesi di atti persecutori o di omicidio contro il coniuge o il convivente, sia quando l'omicida è donna sia quando si tratta di un uomo, tramite specifiche aggravanti dei reati⁶⁰.

⁵⁸ Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote 1 ottobre 2012 n. 172 in vigore dal 23 ottobre 2012 in materia di pedofilia e pedopornografia.

Legge di ratifica della Convenzione di Istanbul 27 giugno 2013 n. 77 che dal 1 agosto 2014 è operativa essendo stata ratificata da un numero sufficiente di stati del Consiglio di Europa.

Legge di conversione del decreto svuota carceri 20 agosto 2013 n.193, che ha provveduto ad aumentare la pena massima del reato di stalking, passata da 4 a 5 anni.

Il D.l. Sulla violenza di genere o femminicidio 14 agosto 2013 n. 93 entrato in vigore il 16 ottobre 2013.

Il D.l. 29 settembre 2013 n. 121 entrato in vigore il 5 novembre 2013 che ha modificato l'art. 39 co Tulps per cui si prevede che "Nei casi di urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti dandone immediata comunicazione al Prefetto".

⁵⁹ La legge 66 del 1996 ebbe il grande merito di ampliare notevolmente la tutela delle vittime di violenza sessuale, non più limitata solo ai casi violenza finalizzata all'atto stesso, ma ne estese il concetto parlando di atto sessuale. Svariate condotte possono essere ritenute penalmente rilevanti se finalizzate al compimento di un atto sessuale. La diversa gradualità e relativa responsabilità penale va, dunque, dimostrata durante il processo. La legge n. 66 punisce ad ampio raggio tutta una serie di condotte che andavano perse nel numero oscuro, non riuscendo a darne una giusta qualificazione giuridica.

⁶⁰ In *Relazione dell'Italia della Relatrice speciale dell'Onu sulla violenza di genere*, Archiviato il 5 febbraio 2015 in Internet Archive. Il rapporto in Italiano, a cura di Amnesty International, url visitato il 5 febbraio 2015.

Nel 2017 viene istituita dal Senato la “Commissione d'Inchiesta parlamentare sul femminicidio, nonché altre forme di violenza di genere” per analizzare il fenomeno in Italia e per trovare soluzioni finalizzate ad arginare la problematica⁶¹.

Pertanto, allo stato degli atti, la legge n. 119 del 2013 resta la principale fonte normativa a cui fanno capo le disposizioni giuridiche e sanzionatorie.

La volontà parlamentare, sulla base dell'efferatezza degli eventi in danno di donne e in risposta all'alto grado di allarme sociale che ne è derivato, ha voluto provvedere con interventi urgenti volti ad inasprire, per finalità anche dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate ad anticipare la tutela per le donne e per le vittime di ogni stregua di violenza domestica. Con la legge n. 119 vengono creati nuovi reati in tema di pedofilia e pedopornografia e viene introdotta l'aggravante relativa alla violenza assistita⁶².

Inoltre, rilevante altra modifica è quella dell'art. 609 ter c.p. relativamente alla circostanza aggravante di cui al n. 5, estesa a tre nuove ipotesi, quelle nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo o il tutore, nei confronti di donna in stato di gravidanza (comma 5 ter) e nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza (comma 5 quater). Questa aggravante di violenza sessuale qualificata costituisce il cuore di questo novum legislativo, colpendo l'autore del reato di omicidio, estendendone la tutela penale, special e general

preventiva al massimo, prevedendo, cioè, diverse tipologie di individui, dal coniuge, anche semplicemente separato, al protagonista di una relazione affettiva, anche non suggellata da relazione di convivenza⁶³.

Con la riforma, inoltre, viene meno l'esclusivo riferimento al coniuge “legalmente” separato, ben potendo il fatto essere commesso dal coniuge “separato di fatto” o da soggetto attualmente legato alla persona offesa da relazione affettiva, o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici.

La legge n. 119 del 2013 ha avuto il grande merito di introdurre delle novità in diverse fasi ed in diversi momenti processuali e procedimentali, ha previsto, cioè, delle misure adatte a fronteggiare, prevenire e reprimere il fenomeno del femminicidio in Italia.

Nell'ambito cautelare, ad esempio, sono state introdotte delle rilevanti modifiche connesse all'esigenza di garantire una maggiore protezione alle vittime di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e delitti commessi con violenza alle persone, recependo così l'esigenza avvertita dall'opinione pubblica di ampliarne la tutela⁶⁴.

Tra le modifiche al codice di procedura penale, vi è quella dell'articolo 282-quater, comma 1, secondo cui si prevede che l'imputato sia sottoposto ad un

⁶³ Si sottolinea che nei particolari casi in cui si proceda per i delitti di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. e per atti persecutori ex art. 612 c.p. commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, il Procuratore della Repubblica è tenuto a darne comunicazione al Tribunale per i Minorenni ex art. 609-decies. In dette ipotesi, e in quelle di violenza sessuale, commesse in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore, la comunicazione al Tribunale per i Minorenni rileva anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di affidamento dei figli o di decadenza dalla potestà genitoriale.

⁶⁴ Gli interventi in favore delle vittime vengono estesi anche alle vittime di riduzione in schiavitù, pornografia e prostituzione minorile. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia criminis di uno di questi reati sopra definiti hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima, provvedendo a creare un contatto.

⁶¹ *Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*, in Delibera del Senato della Repubblica 18/01/2017, pubblicata nella G.U. n. 20 del 25/01/2017.

⁶² Art 572 primo comma c.p.

programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio.

Anche l'esigenza di favorire una rapida definizione del processo, evitando lungaggini procedurali inutili e sterili, costituisce un valido corollario del principio di tutela offerto dalle legge alle vittime proprio per garantire una maggiore speditezza processuale e procedimentale⁶⁵.

La legge n. 119 del 2013 dispone che la polizia giudiziaria possa, previa autorizzazione del pubblico ministero, provvedere all'allontanamento urgente del presunto autore dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa⁶⁶.

Tra le misure precautelari si riscontrano quattro nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza⁶⁷ oltre alla creazione ex novo della suddetta misura precautelare.

Questi strumenti dunque sono volti alla neutralizzazione del potenziale pericoloso derivante dalla protrazione dello status libertatis del soggetto colto nell'atto di violare⁶⁸. La ratio è appunto quella

di rafforzare la tutela della persona offesa consentendole di predisporre eventuali cautele in vista dell'eventuale revoca o modificazione delle misure⁶⁹.

Questi rimedi di carattere penale cercano di completare la già precedente normativa civilistica degli ordini civili di protezione familiare introdotti con la legge n. 154 del 2001⁷⁰ che soddisfano i requisiti richiesti dalla Convenzione di Istanbul per le ipotesi più lievi e non continuate di violenza di genere.

L'aspetto preventivo delle misure previste dalla normativa a tutela della violenza sulle donne, invece, vien realizzato grazie proprio a queste innovazioni legislative⁷¹.

La finalità di prevenire il femminicidio presente in questa disposizione normativa è duplice. Da una parte, infatti, cerca di ottenere una maggiore repressione dei reati che colpiscono le donne, dall'altro si introducono interventi settoriali nella

diritto di abitazione ed una limitazione al diritto di circolazione in capo al reo. L'iniziativa avviene ad opera della polizia giudiziaria, in quanto misura precautelare che però deve essere sempre disposta dall'Autorità Giudiziaria sulla base della flagranza di reato e dell'esigenza cautelare di grave ed attuale pericolo di vita o integrità fisica o psichica della persona offesa. La peculiarità di questa innovazione è che il provvedimento è immediatamente esecutivo e si applica per un numero ampio di reati, ai sensi dell'art. 280 c.p.p. ed anche per le lesioni personali e minacce aggravate.

⁶⁹ Prima della legge, per il delitto di atti persecutori, l'arresto in flagranza era facoltativo. Ora l'arresto obbligatorio dipenderà dalla persona offesa, attesa la procedibilità a querela che, per lo stalking, era aumentata già dalla precedente disposizione normativa a 6 mesi.

⁷⁰ La legge n. 154 del 2001 *Misure contro la violenza nella relazioni familiari* introduce gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, statuendo all' art. 342 bis che, quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter per l'allontanamento dalla casa familiare o per l'intervento dei servizi sociali o della mediazione familiare.

⁷¹ Tra cui anche la legge n. 4 del 2018 *in tutela gli orfani dei crimini domestici e quindi anche gli orfani di femminicidi*, modifica le aggravanti dell'omicidio ed individua tra i possibili autori del reato aggravato anche la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

⁶⁵ Viene cioè esteso anche ai procedimenti per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori la possibilità di prorogare una sola volta per giusta causa il termine stabilito per le indagini preliminari. Tra le garanzie processuali vi è la tanto auspicata notifica alla persona offesa ex art. 415 bis c.p.p. che verrà avvisata direttamente senza farne espressa richiesta. Quest'ultima potrà opporsi entro il termine di venti giorni, e non dieci come di norma.

⁶⁶ Questo nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di violazione degli obblighi di assistenza familiare, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ed altri delitti di violenza, prostituzione e pornografia in danno di minori, se sussistono fondati timori di reiterazione delle condotte e di pericolo per le persone offese.

⁶⁷ L'ammonimento, anche in assenza di querela, permette al Questore di procedere nei casi per i quali le forze dell'ordine siano state allertate per percosse e lesioni personali aggravate consumate o tentate, nell'ambito di violenza domestica.

⁶⁸ Il Questore può richiedere al Prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. L'allontanamento dell'aggressore dall'abitazione rappresenta una garanzia per gli abusi perpetrati in ambito della violenza domestica, al fine di garantire una effettiva tutela per la vittima. La misura prevista dall'art. 384 bis c.p.p. comporta una preclusione del

procedura penale che mirano a velocizzare il processo, cercando di evitare possibili prescrizioni dei reati⁷².

Bibliografia.

- Baldry A. C., Roia F., *Strategie efficaci per il contrasto ai maltrattamenti e allo stalking: aspetti giuridici e criminologici*, Franco Angeli, Milano, 2011.
- Bartolomeo F., *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia*, Ministero della giustizia – Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, 2016.
- Betsos I.M., *Uomini violenti, i partner abusanti e il loro trattamento*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.
- Boiano I., “Una rassegna sugli studi sulla produzione legislativa in tema di violenza alle donne del Gruppo di Ricerca Antigona dell’Università Autonoma di Barcellona e prospettive di politica femminista trasformativa a partire dall’opera di Rita Luisa Segato”, in *Studi sulla questione criminale*, A. 12, n. 3, 2017.
- Bonura M.L., *Che genere di violenza. Conoscere e affrontare la violenza contro le donne*, Erickson, Trento, 2016.
- Bourdieu P., *Il dominio maschile*, Feltrinelli, Milano, 1998.
- Bowlby J., *La teoria dell’attaccamento*, Raffaello Cortina editore, 2017.
- Canu R., *La violenza domestica contro le donne in Italia e nel contesto internazionale ed europeo*, La Riflessione, Cagliari, 2008.
- Caputi J., Russel D.E.H., “Femicide: Speaking the Unspeakable”, *Ms. Magazine*, vol. I, n. 2, September/October 1990, pp. 34-38.

⁷² Il Ministero dell’Interno elabora annualmente un’analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un’autonoma sezione della relazione annuale trasmessa al Parlamento finalizzata al miglioramento continuo e costante della tutela offerta alle vittime della violenza di genere, di violenza domestica e di omicidi di donne. Lo stesso ufficio della Procura della Repubblica adotta la definizione di criteri di priorità per la formazione dei ruoli di urgenza e di trattazione dei processi nella propria competenza territoriale, per favorire non tanto le possibili vittime di reati predatori, ma soprattutto per rendere i processi veloci e per garantire una idonea trattazione e risoluzione anche a fini special preventivi e di spese processuali. L’art. 2 comma 3 D.L. 93 /2013 modificando l’art. 76 comma 4 del Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia assicura anche alla persona offesa dei delitti di maltrattamenti, atti persecutori e mutilazioni/lesioni di organi genitali femminili l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge.

- Corn E., “Il femminicidio come reato. Spunti per un dibattito italiano alla luce dell’esperienza cilena”, *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013.
- Corn E., *Il Femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Università degli Studi di Trento, 2017.
- Corry J., *The Satirical Review of London at the Commencement of the Nineteenth Century*, London 1801.
- Durkheim E., *La divisione del lavoro*, Comunità Milano, 1971.
- Dutton, D. G., Painter S. L., “Traumatic Bonding: The Development of Emotional attachments in battered women and other relationships of intermittent abuse”, *Victimology: An International Journal*, 6, 1981, pp. 139-155.
- Dworking A., *On Life And Death: Unapologetic Writings on the Continuing War Against Women*, Simon & Schuster, 1997.
- Dworking A., *Letters From a War Zone*, Lawrence Hill Books, 1988.
- Elbow M., “Children of violent marriages: The Forgotten Victims”, *Social Casework*, 63, 1982, pp. 465- 471.
- Emler N., Reicher S., *Adolescenti e devianza. La gestione collettiva della reputazione*, il Mulino, Bologna, 2000.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1976.
- Gainotti M. A., Pallini S. (a cura di), *La violenza domestica: testimonianze, interventi, riflessioni*, Magi edizioni, Roma, 2008.
- Groves B. et al., “Silent Victims. Children who Witness Violence”, *JAMA*, 269, 1993, pp. 262-264.
- Kearsley G., *Strengthening Understanding of Femicide*, Washington DC, April 2008, https://path.azureedge.net/media/documents/GVR_femicide_rpt.pdf
- Kilmartin C., Allison J. A., *Violenza maschile contro le donne: teoria, ricerca e attivismo*, Routledge, 2007.
- Lagarde M., *Claves Feministas para la autoestima de las Mujeres*, Horas Y Horas, Madrid, 2000.
- Lagarde M., *Para mis socias de la vida : claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres, los liderazgos entrañables y las negociaciones en el amor*, Horas Y Horas, Madrid, 2008.
- Piccone Stella S., Saraceno C., *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, il Mulino, Bologna, 1996.
- Ponti G., Merzagora Betsos I., *Compendio di Criminologia*, Raffaello Cortina, Milano, 2014.

- Radford J., Russel D.E.H. (edited by), *Femicide: The Politics of Woman Killing*, Buckingham, England, Open University Press, 1992.
- Reale E., *Maltrattamento e violenza sulle donne. Vol. 2: Criteri, metodi e strumenti dell'intervento clinico*, Franco Angeli, Milano, 2011.
- Romito P., Folla N., Melato M. (a cura di), *La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo*, Carocci Faber, Roma, 2017.
- Rosembaum A., Daniel O'Leary K., "Children: The Unintended Victims of Marital Violence", *American Journal of Orthopsychiatry*, 51, 1981.
- Sidoti E., "Femminicidio ed educazione di coppia: una pedagogia in estinzione?", in *Psicologia di Comunità*, n. 2, 2017.
- Spender D., *Man Made Language*, Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Spender D (Ed.), *Feminist Theorists: Three Centuries of Women's Intellectual Traditions*, London, Women's Press, , 1983.
- Spinelli B., *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
- Walker L., *The Battered Women*, Harper and Row, New York, 1979.
- Walker L., "How battering happens and how to stop it", in Doona Moore (comp.), *Battered Women*, Sage, Beverly Hills, CA., 1979.
- Walker L., *Abused Women and Survivor Therapy: A Practical Guide for the Psychoterapist*, American Psychological Association Books, Washington D.C., 1994.
- Walker L., *The Battered Woman Syndrome*, 3rd ed., Springer, New York, 2007.
- Woolf V., *Una stanza tutta per sé*, Einaudi, Torino, 1995.